

**Polizza di assicurazione della  
Responsabilità Civile Professionale  
per Intermediari (ed. 12.2018)**

*Scheda di Polizza*

*Polizza*

Numero di polizza **064ACB00107-2018**  
 Codice **ACB190755**  
*Contraente/Assicurato*

Nome / Denominazione **ALESSANDRA SILVESTRI**  
 Partita IVA **02328610593**  
 Codice Fiscale **SLVLSN68P48D003Z**  
 Sede legale **PIAZZA DANTE, 7 - 00185 ROMA**  
 Assicurati **il Contraente e i soggetti eventualmente indicati al punto 4) del Modulo Proposta/Questionario**  
*Attività professionale*

**Broker di assicurazione**

Fatturato (come indicato all'Art. 26) € 26,000.00  
*Periodo*

dalle ore 24:00:00 del 31/12/2018 *Decorrenza*  
 Alle ore 24:00:00 del 31/12/2019 *Scadenza*

*Intermediario*

**AEC Underwriting Spa**

*Massimali e Franchigie*

Massimale RC professionale per sinistro:	<u>€ 1,900,000.00</u>
Massimale RC professionale aggregato annuo:	<u>€ 1,900,000.00</u>
Massimale RCT per sinistro e aggregato annuo	<u>€ 1,000,000.00</u>
Franchigia RC Professionale per ciascun sinistro	<u>€ 5,000.00</u>
Franchigia RCT per ciascun sinistro	<u>€ 500.00</u>
Territorialità	<u>Come indicato all'Art. 27</u>
Retroattività	<u>Dalla data di Iscrizione al R.U.I. e/o iscrizione al precedente albo Brokers (L. 792/84)</u>

*Estensioni di copertura richiamate*

Art. 28. - Lloyd's Coverholder e/o Appointed Coverholder	<u>NON OPERANTE</u>
Art. 14) - Massimale e reintegro	<u>OPERANTE</u>

*Composizione del premio*

Premio Imponibile Annuo	Euro <u>359.92</u>
Imposte (22,25%)	Euro <u>80.08</u>
Premio Lordo Annuo	Euro <u>440.00</u>

Emessa in 1 originale a Milano il 28/12/2018  
 Il premio di **€ 440.00** dovuto alla firma, è stato pagato il 28/12/2018

*L'incaricato*

**QBE Europe SA/NV**

**Contraente**

  
 Rappresentanza Generale per l'Italia

Polizza RC Professionale per Intermediari Ed. 12.2018

**Dichiarazioni del Contraente/Assicurato****Avvertenze Importanti****(I) Effetti delle dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti.**

È nel Vostro interesse dichiarare nel Modulo Proposta/Questionario qualsiasi fatto o circostanza che possa assumere rilevanza ai fini della valutazione da parte di QBE del rischio che le proponete di assumere, in quanto, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 Codice Civile, le dichiarazioni inventiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la stipulazione del contratto e la valutazione del rischio relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose possono comportare l'annullamento del contratto o comunque la perdita parziale o totale dell'indennizzo da parte Vostra.

**(II) Periodicità e mezzi di pagamento del premio**

Il premio è dovuto con periodicità annuale. L'eventuale frazionamento è indicato nella Scheda di specifica

**Dichiarazione**

III/ La sottoscritto/a, nella qualità specificata in calce,

**Dichiara**

(I) di essere autorizzato/a a compilare e sottoscrivere il Modulo Proposta/Questionario in nome e per conto dell'Ente / Società assicurata;

(II) che tutte le risposte che precedono sono rilevanti ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, e che sono state date a seguito e sulla base di una accurata indagine interna e che pertanto esse sono veritiere, corrette ed esaustive;

(III) di aver preso atto che il Modulo Proposta/Questionario sarà posto da QBE alla base delle sue determinazioni circa l'assunzione del rischio e costituirà pertanto parte integrante della Polizza;

(IV) che per il medesimo rischio oggetto della presente Polizza non ha ricevuto disdetta da altre Compagnie negli ultimi cinque anni

(V) di avere ricevuto i singoli documenti che compongono il Fascicolo Informativo e segnatamente:

- Nota Informativa;
- Glossario;
- Condizioni di assicurazione;
- Modulo Proposta / Questionario

**Si obbliga**

personalmente e in nome e per conto dell'Ente / Società indicata nel frontespizio, ad informare prontamente QBE qualora, tra la data della Proposta e la data di emissione della Polizza, dovessero intervenire variazioni rispetto alle informazioni fornite con essa, restando inteso che, in tal caso, QBE potrà liberamente recedere da qualsiasi trattativa, revocare proposte, modificare preventivi, ecc.

**Data****Il Contraente**\_\_\_\_\_  
timbro e firma**Altre informazioni****Copertura prestata in regime "Claims Made"**

La garanzia opera esclusivamente per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di assicurazione purché siano conseguenza di fatti avvenuti durante il periodo di assicurazione, o il periodo di retroattività ove concesso.

Non sono comprese le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato successivamente alla scadenza del periodo di assicurazione, salvo il caso in cui siano previste estensioni specifiche.

\* \* \*

Si invita l'Assicurato a leggere con attenzione il contenuto delle disposizioni del Contratto prima della sua sottoscrizione.

**Il Contraente**\_\_\_\_\_  
timbro e firma

La presente Polizza si compone dei seguenti documenti:

- (i) l' **Informativa** ai sensi del D.Lgs. 196/03 "**Codice in materia di protezione dei dati personali**" e s.m.i.
- (ii) la presente Scheda di polizza, comprensiva delle eventuali Condizioni Aggiuntive ;
- (iii) il testo di Polizza RC Professionale per Intermediari Ed. 12.2018, qui richiamato integralmente per incorporazione, che le Parti dichiarano di aver letto integralmente, compreso e che le Parti altresì dichiarano di approvare mediante le sottoscrizioni qui sotto, da intendersi anche come apposte sul testo di Polizza stesso.
- (iv) eventuali appendici indicate in calce alla Polizza

Ciascuno dei predetti documenti costituisce parte integrante della presente Polizza, la quale pertanto dovrà essere applicata ed interpretata come un unico contratto.

La presente polizza è emessa in regime di stabilimento ai sensi delle disposizioni applicabili del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005) dalla Rappresentanza Generale per l'Italia di:

**QBE Europe SA/NV**  
Boulevard du Régent 37,  
BE 1000, Brussels  
Belgio

**QBE Europe SA/NV**  
**Rappresentanza Generale per l'Italia**

**Il Contraente**\_\_\_\_\_  
(timbro e firma)



**QBE Europe SA/NV**  
**Rappresentanza Generale per l'Italia**

**Responsabilità Civile Professionale per Intermediari Iscritti alla  
Sezione B del R.U.I.**

**Prima della sottoscrizione, leggere attentamente il Set Informativo.**

*“Polizza RC Professionale per Intermediari (R.U.I. Ed. 01.2019)”*

QBE Europe SA/NV, Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Melchiorre Gioia 8 – 20124 Milano.  
R.E.A. MI-2538674. Codice fiscale/P.IVA 10532190963 Autorizzazione IVASS n. I.00147  
QBE Europe SA/NV è autorizzata dalla Banca Nazionale del Belgio con licenza numero 3093.  
Sede legale Boulevard Du Regent 37, BE 1000, Bruxelles, Belgio. N. di registrazione 0690537456.

---

## AVVERTENZE

**Premesso** che, la persona o le persone fisiche e/o giuridiche riportate nella Scheda (e d'ora innanzi indicate con il termine "**Assicurato**" - espressione che ricomprende qualunque altra persona fisica e/o giuridica che, nel corso del periodo di vigenza della presente Assicurazione si sia associata all'**Assicurato**), hanno fatto pervenire alla **Compagnia** della presente **Polizza** un Modulo Proposta/Questionario scritto recante la data indicata nella Scheda e contenente i particolari e le dichiarazioni che costituiscono, di comune accordo, la base di questa **Polizza** e sono da considerarsi come parte integrante della stessa.

**La Compagnia – QBE Europe SA/NV –** che ha accettato di sottoscrivere la presente Polizza, si impegna, previa la corresponsione da parte dell'**Assicurato** del premio indicato nella Scheda, a tenere indenne l'**Assicurato** per i costi e le spese legali garantite, come previsto dalla presente **Polizza**.

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato dopo l'avvenuta e provata quantificazione dei danni, dei costi e delle spese legali determinati da suddetta responsabilità.

**Forma dell'assicurazione.** L'assicurazione è prestata nella forma *Claims Made* ed è operante a copertura delle richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'**Assicurato** durante il periodo di assicurazione e da lui denunciati alla **Compagnia** durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti successivi alla data di retroattività indicata nella Scheda.

Salvo quanto disposto dagli artt. 21, 22 e 23 delle Condizioni Speciali, terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi della **Compagnia** e nessuna denuncia potrà essere accolta.

## Documenti che formano il contratto di assicurazione

La **Polizza** si compone dei seguenti documenti che ne formano parte integrante ed essenziale:

- i. la **Scheda**
- ii. le **Condizioni generali di assicurazione**
- iii. le **Appendici**
- iv. **Modulo Proposta/Questionario**

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni, le clausole che indicano decadenze, nullità, o limitazioni delle garanzie, ovvero oneri a carico del **Contraente** o dell'**Assicurato** sono riportate con caratteri di particolare evidenza.

La **Polizza** è emessa in regime di stabilimento ai sensi delle disposizioni applicabili del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005 e successive modificazioni) dalla Rappresentanza Generale per l'Italia di:

### **QBE Europe SA/NV**

Sede legale:

Boulevard Du Regent 37, Be 1000 Bruxelles, Belgio

Sede secondaria in Italia:

Via Melchiorre Gioia, 8, 20124, Milano

**QBE Europe SA/NV**



---

Rappresentanza Generale per l'Italia

**Il Contraente**

---



## DEFINIZIONI E GLOSSARIO

### “Polizza di Assicurazione RC Professionale Intermediari iscritti alla sezione B del R.U.I.”

Di comune accordo le parti attribuiscono alle seguenti espressioni il significato rispettivamente indicato a lato, ai fini di una miglior comprensione del contratto assicurativo:

<b>Attività professionale</b>	L'attività di Intermediario iscritto alla sezione B del RUI, in base al Regolamento ISVAP n. 5/2006 ed all'art.109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.
<b>Contratto "Claims Made"</b>	Il contratto di assicurazione in forza del quale l'Assicuratore si obbliga a mantenere indenne il Contraente/Assicurato rispetto alle richieste di risarcimento presentate per la prima volta al Contraente/Assicurato durante il Periodo di Assicurazione, purché siano conseguenza di fatti colposi avvenuti durante il Periodo di Assicurazione, ed anche anteriormente a tale periodo, ma non prima della data di retroattività indicata nella Scheda di Polizza
<b>Circostanza/e</b>	Qualsiasi evento, controversia, fatto, questione, atto od omissione di cui l'Assicurato sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare origine ad una Richiesta di Risarcimento ai sensi della Polizza.
<b>Compagnia</b>	QBE Europe SA/NV- Rappresentanza Generale per l'Italia.
<b>Contraente /Assicurato</b>	L'Intermediario, inteso come la persona fisica e/o giuridica, contraente della presente Assicurazione che svolge l'Attività Professionale come di seguito specificata, nonché le persone indicate nella Scheda, purché siano regolarmente iscritte alla sezione B del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (R.U.I), tenuto dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).



**Modulo di Proposta**

Il documento sottoposto all'Assicurato da parte dell'Assicuratore, per il tramite del broker incaricato, prima della stipulazione della Polizza, ai fini della valutazione del rischio oggetto di assicurazione.

**Terzi**

Tutte le persone fisiche e/o giuridiche diverse dall'Assicurato, con esclusione del coniuge, dei figli e dei familiari conviventi, dei suoi legali rappresentanti, degli amministratori, associati o contitolari, dei suoi dipendenti, delle persone giuridiche di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare, siano esse controllate e/o collegate.

**Richiesta di risarcimento**

La comunicazione con la quale i Terzi manifestano all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile per danni loro cagionati da fatto riconducibile a colpa, errore od omissione dell'Assicurato o dei soggetti per il cui operato l'Assicurato sia civilmente responsabile ai sensi di legge, ovvero la formale richiesta di risarcimento di tali danni.

**Sinistro**

Il verificarsi del fatto che può generare il danno per il quale è prestata l'assicurazione.

**Polizza**

Il documento che prova l'assicurazione.

**Periodo di assicurazione**

Il periodo che intercorre tra la data di inizio e la data di scadenza indicata nella Scheda.

**Terrorismo**

Qualsiasi atto, ivi incluso ma non limitatamente a, l'uso della forza, da parte di un soggetto o un gruppo di soggetti che agiscono da soli o per conto o in relazione a organizzazioni o governi, per fini politici o religiosi o analoghi, con l'intenzione di influenzare un governo e/o la popolazione attraverso la paura.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La **Compagnia** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato**, entro il massimale per ogni sinistro e per **Periodo di assicurazione**, per responsabilità civile derivante da danni arrecati a **Terzi** nell'esercizio dell'attività di intermediazione e conseguenti a negligenze ed errori professionali dell'**Assicurato**, ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato l'intermediario assicurato deve rispondere a norma di legge, incluse le persone fisiche e le società iscritte nella sezione "E" del R.U.I.

Qualora l'**Assicurato** sia una società iscritta alla sezione "B" del R.U.I., la copertura viene estesa ai rappresentanti legali, nonché agli eventuali amministratori delegati e direttori generali.

Secondo quanto previsto dall'art. 1917 c.c., sono a carico della **Compagnia** le spese legali e di giudizio sostenute, previa propria **approvazione scritta**, per resistere a pretese o ad azioni legali, nei limiti di un quarto del massimale indicato nella Scheda, come disposto dall'art 1917 c.c..

### Art. 2 - Esclusioni

Sono **escluse** dalla presente Assicurazione:

- 1) le **Richieste di Risarcimento** derivanti da:
  - a) insolvenza dell'**Assicurato**;
  - b) insolvenza di Compagnie Assicuratrici (si precisa, tuttavia, che in caso di insolvenza di Assicuratori o di Imprese di assicurazione ed in presenza di liquidazione coatta amministrativa, tale esclusione è operante solamente nel caso in cui l'IVASS o altra Authority di Vigilanza comunitaria abbia intrapreso una qualunque azione nei confronti dell'Assicuratore o Impresa di Assicurazione prima dell'attività di intermediazione dell'**Assicurato** con gli stessi Assicuratori);
  - c) perdita di registrazioni contabili;
  - d) perdita o danneggiamento di supporti magnetici per sistemi Computerizzati;
  - e) danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali, e per danneggiamento a cose, determinati da fatti non imputabili ad un inadempimento o ad obblighi di natura professionale;
- 2) le **Richieste di risarcimento** dipendenti da negligenza, errore o omissione commesse dall'**Assicurato** nell'esercizio dell'attività professionale in qualità di assunto e/o sottoscrittore per conto di qualsiasi Compagnia di Assicurazione o pool di Assicuratori;
- 3) le **Richieste di risarcimento** direttamente o indirettamente causate da comportamenti disonesti, fraudolenti o criminali del legale rappresentante e/o contitolari e/o titolari della Società assicurata;
- 4) le **Richieste di risarcimento** per fatti e/o circostanze suscettibili di causare o di aver causato danni a **Terzi**, che risultino essere stati già conosciuti dall'**Assicurato** all'inizio del periodo di assicurazione, oppure già da lui denunciati al suo precedente Assicuratore dell' R.C. professionale;
- 5) le **Richieste di risarcimento** direttamente o indirettamente derivanti da:
  - a) ionizzazione o contaminazione radioattiva derivante da combustibili nucleari o da rifiuti tossici della combustione nucleare,
  - b) proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose di particelle nucleari o di aggregati nucleari;
  - c) scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazioni, serrate, nonché colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o

- meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle pubbliche autorità sia centrali, che regionali o locali;
- d) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, maremoti o frane;
- e) dolo dell'**Assicurato**;
- 6) i sinistri, danni, spese o responsabilità di qualsiasi natura che possano in qualche modo essere ricompresi dalla presente copertura e che traggano origine o che siano in qualsiasi modo connessi, sia direttamente che indirettamente, con l'uso o la operatività di computer, sistemi informatici, software, programmi od ogni sistema elettronico quando i suddetti sinistri, danni, spese o responsabilità vengano originati, sia direttamente che indirettamente, in conseguenza di:
- i) il cambiamento della data elettronica nell'anno 2000 o di qualsiasi altro cambio di data;
- ii) ogni cambiamento e/o modifica di, oppure ai, sopra citati computer, sistemi informatici, software, programmi od ogni sistema elettronico in conseguenza del suddetto cambio di data elettronica;
- 7) i danni verificatisi in conseguenza della circolazione di veicoli a motore sulle strade di uso pubblico o aree a queste equivalenti, o dalla navigazione di imbarcazioni a motore o dall'uso di aeromobili;
- 8) ogni obbligazione di natura fiscale, per multe, penalità od altre sanzioni di natura pecuniaria che per qualsiasi motivo sono state comminate od inflitte esclusivamente all'**Assicurato** ad eccezione di quelle inflitte a terzi per responsabilità dell'**Assicurato**;
- 9) ogni responsabilità derivante direttamente od indirettamente da infortunio, malattia o morte di qualsiasi persona derivante da, ed avvenuta in conseguenza del suo rapporto di lavoro con l'**Assicurato** sulla base di un contratto di servizio, apprendistato, o in conseguenza della violazione di ogni obbligazione facente capo all'**Assicurato** nella sua qualità di datore di lavoro di qualsiasi dipendente e nei confronti della responsabilità derivante direttamente o indirettamente dalla responsabilità civile dell'**Assicurato**;
- 10) le attività di cui al successivo art. 28 B) salvo espresso patto contrario, ovvero solo se espressamente richiamate nella Scheda;
- 11) le **Richieste di Risarcimento** derivanti direttamente od indirettamente da danni o spese per danni risultanti da o conseguenti a, o che in qualsiasi modo coinvolgano amianto o qualsiasi materiale che contenga amianto in qualsiasi forma e quantità. Tuttavia, questa esclusione non si applicherà se il danno è conseguente a servizi professionali resi dall'**Assicurato** nella sua qualità di intermediario assicurativo;
- 12) le **Richieste di Risarcimento** conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, a vibrazioni o rumori; i danni conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, oppure ad alterazione, impoverimento o contaminazione di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- 13) ogni responsabilità derivante da soci o dipendenti dell'**Assicurato** nella funzione di direttori e/o responsabili di qualsiasi azienda e/o organizzazione. Questa esclusione non si applica nei confronti di eventuali consulenze assicurative rese alle suddette aziende e/o organizzazioni;
- 14) le perdite, i danni, i costi o le spese di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causate da, risultanti da e/o connesse a qualsiasi dei seguenti eventi (o di qualunque altra causa o evento che ha concorso a contribuire al verificarsi della perdita):
- guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità o operazione di guerriglia (sia che la guerra sia o meno stata dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti popolari equiparabili ad insurrezione, usurpazione od occupazione militare;

- o ogni atto di terrorismo, intendendosi per tale un atto, che include ma che non è limitato all'uso della forza o della violenza, compiuto da una persona (o gruppo di persone) che agisca singolarmente o per conto di (o in connessione con) qualsiasi organizzazione o governo, commesso per motivi politici, religiosi, ideologici o simili, ivi inclusa l'intenzione di influenzare le decisioni e/o le azioni di qualsiasi governo, e/o di spaventare totalmente o parzialmente i popoli. Nel caso in cui la **Compagnia** sostenga in virtù della presente esclusione che qualsiasi perdita, danno, costo o spesa non sia coperta dalla presente **Polizza**, l'onere di provare il contrario sarà totalmente a carico dell'**Assicurato**.

### Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze del **Contraente** e/o dell'**Assicurato** per la stipulazione della **Polizza** e la valutazione del relativo rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Articoli 1892, 1893, 1894 c.c..

### Art. 4 - Aggravamento o modificazione del rischio

Ai sensi dell'art. 1898 c.c., l'**Assicurato** deve dare comunicazione scritta alla **Compagnia** di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla **Compagnia** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione di cui alla **Polizza**.

### Art. 5 - Variazioni della copertura assicurativa – Comunicazioni

Di tutte le variazioni e modificazioni della **Polizza** deve essere data **prova scritta**. Tutte le comunicazioni destinate alla **Compagnia** dovranno pervenire mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo:

**AEC Underwriting Spa**, Corso di Porta Vittoria 29 – 20122, Milano, posta elettronica certificata (PEC) [convenzioneacb@pec.gruppoaec.it](mailto:convenzioneacb@pec.gruppoaec.it) o telefax.

Ogni comunicazione fatta dall'**Assicurato** ad **AEC Underwriting Spa**, Intermediario iscritto alla sezione A del R.U.I., sulla base del Regolamento ISVAP n. 5 del 2006 e s.m.i. e del D.lgs. 209/2005, cd. Codice delle Assicurazioni Private e s.m.i., si intende come fatta alla **Compagnia**.

### Art. 6 - Altre Assicurazioni

Qualora l'**Assicurato** sia coperto da altra **Polizza** avente ad oggetto il medesimo rischio di cui alla Presente **Polizza** (e sempreché essa non preveda espressamente l'operatività a secondo rischio), la presente **Polizza** opererà a secondo rischio rispetto a detta altra **Polizza**, con esclusione della coassicurazione di cui all'art. 1910 c.c..

Qualora il rischio di cui alla predetta altra polizza sia stato sottoscritto dalla **Compagnia** o da altra società facente parte del medesimo Gruppo della **Compagnia**:

- i massimali previsti da ciascuna di tali coperture non si cumuleranno;
- la massima esposizione annua aggregata della **Compagnia** sarà pari al massimale più elevato previsto dalle suddette polizze.

### Art. 7 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in **Polizza** se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza di ciascuna annualità assicurativa.

In assenza di pagamento del premio da parte dell'**Assicurato** nei termini sopraindicati, la copertura della presente **Polizza** si intenderà sospesa dalle ore 24,00 del 30' (trentesimo) giorno successivo alla decorrenza, e riprenderà vigore con effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio, ferme le successive scadenze annuali e/o infrannuali



Il premio di assicurazione si riferisce all'intero periodo di assicurazione specificato nel Modulo Proposta/Questionario e/o Scheda.

L'**Assicurato** è in ogni caso tenuto al pagamento del premio per intero.

Qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata durante il periodo di sospensione non rientrerà in copertura, anche se la garanzia viene successivamente riattivata con il pagamento del Premio.

Per quanto non esplicitamente indicato si applicano le disposizioni dell'Art. 1901 c.c..

#### **Art. 8 - Durata della Polizza (senza tacito rinnovo)**

Salvo quanto disposto dagli artt. 21 e 22 delle Condizioni speciali, la presente **Polizza**, in deroga a quanto disposto nell'art. 1899 del c.c., cesserà alla sua naturale scadenza annuale, senza obbligo di disdetta.

#### **Art. 9 - Comunicazione di assenza di Polizza a IVASS**

E' dovere ed onere dell'**Assicurato** comunicare all'IVASS (Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni) tramite lettera raccomandata a/r l'eventuale recesso dalla presente **Polizza** per qualsivoglia motivo.

#### **Art. 10 - Imposte**

Le imposte presenti e future di questa **Polizza** saranno interamente a carico dell'**Assicurato**.

#### **Art. 11 - Foro competente**

Per tutte le controversie derivanti o comunque connesse con la presente **Polizza**, il foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o della sede legale del **Contraente/Assicurato**.

#### **Art. 12 - Norme di Legge**

Per tutto quanto non è diversamente regolato, in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente **Polizza**, valgono le norme della legge italiana in materia, ed in particolare, gli artt. 1882 e seguenti del Codice civile.

#### **Art. 13 - Sanzioni**

La copertura assicurativa della presente Polizza non opererà in alcun modo, e la **Compagnia** non indennizzerà alcuna **Richiesta di Risarcimento** o, comunque, non effettuerà alcuna prestazione in base alla **Polizza**, nella misura in cui tale copertura, indennizzo e/o prestazione possa esporre la **Compagnia** medesima e/o qualsiasi società del gruppo cui appartiene a sanzioni, divieti o restrizioni previste da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni economiche e/o commerciali previste da leggi e regolamenti di qualsiasi paese.

#### **Art. 13 bis - Reclami**

Eventuali reclami possono essere presentati all'Assicuratore, all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e all'autorità di vigilanza dello Stato di Origine competente (Financial Ombudsman Service) secondo le disposizioni che seguono:

##### **alla Compagnia:**

possono essere indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della entità della prestazione, della quantificazione ed



erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri. I reclami possono essere inoltrati per iscritto a:

QBE EUROPE SA/NV, Rappresentanza Generale per l'Italia, via Melchiorre Gioia, 8, 20124, Milano, all'attenzione del servizio reclami: e-mail: [reclami@it.qbe.com](mailto:reclami@it.qbe.com).

I reclami devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

La Compagnia, ricevuto il reclamo deve fornire riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.

**ALL'IVASS:**

possono essere indirizzati i reclami:

(i) aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte della Compagnia, degli intermediari da essa incaricati e dei periti assicurativi;

(ii) nei casi in cui il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 (quarantacinque) giorni.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Tutela degli utenti, via Del Quirinale 21, 00187 Roma, fax n: 0642133206, corredando il reclamo della relativa documentazione.

Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento n. 24/2008 dell'IVASS e s.m.i. che può essere consultato sul sito: [www.ivass.it](http://www.ivass.it)

**ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA DELLO STATO DI ORIGINE DELLA COMPAGNIA:**

I reclami che possono essere indirizzati all'IVASS possono essere indirizzati all'Autorità di vigilanza dello Stato di origine del Belgio secondo le modalità previste da detta autorità: <https://www.fsma.be/en/how-make-complaint>

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere (per tali intendendosi le controversie tra un contraente di uno Stato membro ed un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro) è anche possibile, in alternativa alla presentazione del reclamo all'IVASS, rivolgersi direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito: [www.ec.europa.eu/fin-net](http://www.ec.europa.eu/fin-net) - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione dei danni e all'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove previsti.

## CONDIZIONI PARTICOLARI

### Art. 14 - Massimale e reintegro

#### (REINTEGRO - ATTIVO SOLO SE RICHIAMATO NELLA SCHEDA)

La **Compagnia** terrà indenne l'**Assicurato**, entro il massimale aggregato indicato nella Scheda per ogni sinistro e per il periodo di assicurazione.

Se espressamente richiamato nella Scheda, l'**Assicurato** beneficerà di un reintegro del massimale, eventualmente eroso a seguito di uno o più sinistri indennizzabili dalla **Compagnia**, fino al minimo stabilito dalle leggi e/o regolamenti vigenti.

In caso di più richieste di risarcimento causate da uno stesso errore, omissione o comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso errore, omissione o comportamento colposo saranno considerate dalla **Compagnia** come unico sinistro, soggetto ad un unico massimale.

### Art. 15 - Obblighi delle Parti in caso di sinistro

a) L'**Assicurato** non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare qualsiasi richiesta di risarcimento, ovvero affrontare costi e spese senza previo consenso scritto della **Compagnia**, la quale è autorizzata in ogni momento a subentrare all'**Assicurato** nella difesa o nella liquidazione di qualsiasi sinistro di propria competenza.

All'**Assicurato** non verrà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale (o figura a questi assimilata che sia qualificata ed operi come professionista/esperto nel Paese indicato nella Scheda), il quale verrà nominato di comune accordo tra l'**Assicurato** e la **Compagnia**, non confermi formalmente che si debba resistere all'azione.

b) La **Compagnia** non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso dell'**Assicurato**. Se questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dalla **Compagnia** e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico **Sinistro**, la responsabilità della **Compagnia** per detto **Sinistro** non potrà eccedere l'ammontare dalla stessa indicato come liquidabile, più i costi e le spese sostenute con il loro consenso, fino alla data di tale rifiuto da parte dell'**Assicurato**.

### Art. 16 - Obblighi dell'Assicurato

E' condizione essenziale al diritto di indennizzo che, entro 10 (dieci) giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, l'**Assicurato** comunichi per iscritto alla **Compagnia** o ad AEC Underwriting Agenzia di Assicurazione e Riassicurazione Spa :

- qualunque richiesta di risarcimento avanzata nei suoi riguardi,
- qualsiasi notizia, della quale sia in qualunque modo venuto a conoscenza, circa l'intenzione di **Terzi** di ritenerlo responsabile per errori e/o omissioni commessi nell'esercizio della propria **Attività Professionale**;
- ogni circostanza di cui l'**Assicurato** sia venuto a conoscenza nel periodo di assicurazione, che possa verosimilmente successivamente dar luogo ad una richiesta di risarcimento nei suoi confronti.

Se la **Compagnia** sarà messa al corrente delle circostanze indicate nei punti b) e c) di cui sopra, le richieste di risarcimento che ne potranno derivare saranno considerate come avvenute e comunicate durante il periodo di assicurazione.

Su richiesta della **Compagnia**, l'**Assicurato** dovrà fornire qualunque informazione che possa ragionevolmente essergli richiesta.

#### **Art. 17 - Diritto di surrogazione**

In caso di pagamento di qualsiasi sinistro avvenuto ai sensi della presente **Polizza**, **la Compagnia sarà surrogata nei diritti dell'Assicurato fino al concorso della somma pagata.**

La **Compagnia** si asterrà comunque da ogni azione di rivalsa nei confronti di dipendenti collaboratori e delle persone del cui operato l'**Assicurato** deve rispondere a norma di legge, eccetto i casi in cui i suddetti dipendenti e/o collaboratori abbiano agito con dolo.

#### **Art. 18 - Applicabilità della sentenza alla Compagnia**

Nel caso in cui sia stata intentata azione legale nei confronti della **Compagnia**, e nel caso in cui esistano altri Assicuratori e/o altre Polizze a copertura del medesimo rischio oggetto della presente **Polizza** (siano le suddette altre Polizze operanti, e i suddetti altri Assicuratori coinvolti, in coassicurazione diretta o indiretta rispetto alla presente Polizza o in eccesso alla stessa), anche tutti gli altri saranno soggetti alla sentenza del Tribunale che si è pronunciato.

#### **Art. 19 - Richieste di risarcimento false o fraudolente**

Qualunque richiesta di risarcimento deliberatamente presentata da parte dell'**Assicurato** in modo falso o fraudolento **renderà nulla la presente Polizza e con essa anche tutte le richieste di risarcimento (siano esse passate, presenti o future) non avranno ulteriore diritto di indennizzo.**

## CONDIZIONI SPECIALI

### Art. 20 - Validità dell' Assicurazione - Garanzia Retroattiva

La presente assicurazione tiene indenne l'**Assicurato**, come disposto dall'Art. 1 “Oggetto dell'Assicurazione”, per richieste di risarcimento derivanti da comportamenti posti in essere durante il periodo di assicurazione e/o successivamente alla data di retroattività indicata nella Scheda a condizione che la richiesta di risarcimento sia stata presentata all'**Assicurato**, per la prima volta, nel corso del periodo di assicurazione.

L'assicurazione non ha validità per comportamenti colposi posti in essere dall'**Assicurato** prima dell'iscrizione al R.U.I. e/o iscrizione al precedente Albo Brokers (L. 792/84).

Stante quanto sopra l'**Assicurato** dichiara, mediante compilazione del Modulo Proposta/Questionario fornito dalla **Compagnia**, che forma parte integrante della presente **Polizza**, di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento per comportamenti (siano essi colposi o dolosi) posti in essere precedentemente alla stipula della presente Polizza, né di essere a conoscenza di fatti o circostanze che possano fare insorgere una richiesta di risarcimento nei propri confronti.

Qualora la suddetta dichiarazione risultasse mendace, decadrà per l'**Assicurato** ogni diritto di risarcimento da parte della **Compagnia** ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c..

### Art. 21 - Validità della Assicurazione- Maggior termine per la notifica delle Richieste di risarcimento triennale a seguito cessazione attività

In caso di cessazione dell'attività professionale, la presente **Polizza** terrà indenne l'**Assicurato** per richieste di risarcimento derivanti da Responsabilità civile professionale ad esso attribuibili per comportamenti posti in essere successivamente alla data di retroattività indicata nella scheda di **Polizza**, a condizione che la richiesta di risarcimento sia stata presentata all'**Assicurato**, per la prima volta, nel corso dei 3 (tre) anni successivi alla cessazione dell'**Attività Professionale**.

La garanzia prestata dalla presente clausola non prevede alcun pagamento di premio aggiuntivo ed è automaticamente compresa in copertura, ma non sarà operante qualora la Polizza venisse per qualsiasi motivo rinnovata.

### Art. 22 - Validità della assicurazione - Garanzia postuma triennale a seguito cessazione efficacia della copertura

La presente **Polizza** tiene indenne l'**Assicurato**, sulla base dell'Art. 1, Art. 20 e Art. 21 per richieste di risarcimento derivanti da comportamenti posti in essere successivamente alla data di retroattività indicata nella scheda a condizione che la richiesta di risarcimento sia stata presentata all'**Assicurato**, per la prima volta, nel corso del periodo di assicurazione o nel corso dei 3 anni successivi alla cessazione dello stesso. In tal caso questa assicurazione sarà operante in differenza di limiti (DIL) cioè per quella parte di indennizzo che eccede il massimale di altra polizza esistente e obbligatoria per Regolamento, oppure sarà operante in differenza di condizioni (DIC) qualora l'altra polizza esistente e obbligatoria per Regolamento non copra l'importo che invece risulta indennizzabile ai sensi della presente polizza.

Cessato il presente contratto, la copertura postuma sarà priva di efficacia nel caso in cui l'**Assicurato**, proseguendo l'attività esercitata, ometta di provvedere alla copertura assicurativa obbligatoria di RC Professionale prescritta dall'art. 11 del Regolamento n. 5 del 16/10/2006 redatto dall'IVASS e s.m.i, essendo chiaro tra le parti che la copertura postuma disciplinata in questo articolo non è intesa in nessun caso a sopperire all'assenza della prescritta assicurazione obbligatoria, la cui efficacia retroattiva dovrà essere almeno equivalente alle caratteristiche minime previste dalla normativa vigente.

La garanzia prestata dalla presente clausola non prevede alcun pagamento di premio aggiuntivo ed è automaticamente compresa in copertura.

### Art. 23 - Cessazione - sospensione automatica dell'Assicurazione

Ferma la validità della garanzia Maggior termine per la notifica delle Richieste di risarcimento triennale in base a quanto disposto dall'Art. 21 che precede, le parti convengono che **la presente Polizza cesserà automaticamente** al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) fallimento dell'**Assicurato**;
- b) alienazione o fusione dell'attività con quella di altri;
- c) cancellazione dell'**Assicurato** dal R.U.I.;
- d) perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità.

### Art. 24 - Clausola Arbitrale

In caso di divergenza tra **Compagnia** e l'**Assicurato** circa l'ammissibilità del risarcimento del danno, fermo il fatto che l'ammontare del danno sarà determinato dalla **Compagnia**, o da un perito da essa incaricato in accordo con il Contraente (o persona da lui designata), le Parti hanno facoltà di conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se siano dovuti risarcimenti ai termini della presente **Polizza** ad un Collegio arbitrale che sarà composto da tre arbitri, due nominati uno per parte, mentre il terzo sarà nominato di comune accordo dai due arbitri già designati.

**In caso di mancato accordo il terzo arbitro verrà designato a insindacabile giudizio della Compagnia.**

Ciascuna delle parti provvederà a liquidare spese ed onorario del proprio arbitro, mentre le spettanze del terzo arbitro saranno egualmente ripartite tra le parti.

Le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge, e sono da ritenersi in ogni caso vincolanti per le parti.

Allo scopo di facilitare il compito degli arbitri, le parti si impegnano fin d'ora a fornire agli stessi tutta la documentazione necessaria, nonché a consentire ispezioni, indagini ed audizioni di testi.

### Art. 25 - Vincolo di solidarietà con altro intermediario

Ai sensi del decreto sviluppo 18/10/2012 n. 179 sez. VII art. 10-11, convertito in legge n. 221/2012, in caso di corresponsabilità tra l'**Assicurato** e altri soggetti terzi regolarmente iscritti alla sezione A e/o B del R.U.I la **Compagnia** risponderà delle somme che l'**Assicurato** sia solidalmente tenuto a pagare, fermo il diritto di regresso della **Compagnia** nei confronti dei soggetti terzi co-responsabili.


### Art. 26 – Premio

Il premio annuo è calcolato in base al fatturato lordo annuo dell'**Assicurato** (intendendo con Fatturato lordo le provvigioni lorde sommate alle fatture emesse ai clienti per prestazioni assicurative) generato nel corso dei 12 mesi precedenti la decorrenza di ciascuna annualità assicurativa.

Qualora l'**Assicurato** abbia inoltrato domanda di iscrizione al R.U.I e nel caso in cui tale domanda non dovesse ottenere approvazione da parte dell'Autorità competente, la **Compagnia** restituirà il premio pagato e non goduto - al netto delle imposte governative - trattenendo la somma di Euro 258,00 (in aggiunta alle imposte governative) a titolo di rimborso costi e spese sostenuti, sollevandosi inoltre da qualsiasi obbligo nei confronti dell'**Assicurato** ai sensi della presente Polizza.

**Art. 27 - Ambito Territoriale**

La presente Assicurazione ha validità per le attività professionali svolte nell'Unione Europea, nella Repubblica di San Marino e/o nello Stato Città del Vaticano, purché l'intermediario abbia le necessarie autorizzazioni in base alla propria iscrizione al RUI.



## CONDIZIONI SPECIALI AGGIUNTIVE

### Art. 28 - Rischi aggiuntivi

Nei termini e nei limiti di quanto stabilito dall'Art. 1 delle "Norme che regolano l'Assicurazione", fermo ed invariato il resto, **ivi incluse le esclusioni**, l'assicurazione si intende estesa alla copertura dei rischi derivanti da:

#### A) **Maggior termine per la notifica delle Richieste di risarcimento quinquennale a seguito cessazione attività**

In caso di cessazione dell'attività professionale, la presente **Polizza** terrà indenne l'**Assicurato** per richieste di risarcimento derivanti da Responsabilità civile professionale ad esso attribuibili per comportamenti posti in essere successivamente alla data di retroattività indicata nella Scheda, **a condizione che la Richiesta di Risarcimento sia stata presentata all'Assicurato, per la prima volta, nel corso dei 5 (cinque) anni successivi alla cessazione dell'Attività Professionale.**

La garanzia prestata dalla presente clausola prevede un pagamento di premio aggiuntivo da concordare con la **Compagnia** contestualmente alla cessazione dell'**Attività Professionale** dell'**Assicurato** e sarà da intendersi operante unicamente in presenza di appendice di precisazione emessa dalla Compagnia relativa all'attivazione della garanzia di cui al presente articolo.

#### B) **Perdita di documenti**

**In deroga** a quanto stabilito all'Art. 2 punti 1 c) e d), qualora, nel corso del periodo di assicurazione, si verifichi la perdita, lo smarrimento, il furto, il danneggiamento, o la distruzione, per qualunque causa, di documenti inerenti l'**Attività Professionale** dell'**Assicurato**, tanto di sua proprietà quanto di **Terzi** per i quali l'**Assicurato** e i suoi collaboratori abbiano obblighi di deposito, conservazione e/o custodia, anche temporanea, la presente garanzia comprenderà:

- 1) la Responsabilità civile derivante all'**Assicurato** a seguito di tali eventi;
- 2) il rimborso delle spese ragionevolmente necessarie per la sostituzione o il restauro dei documenti andati perduti, danneggiati, smarriti o distrutti, purché queste siano comprovate da fatture o note di addebito approvate da persona competente da nominarsi a cura della **Compagnia**.  
Ai fini della presente garanzia, per documenti si intende ogni genere di documento pertinente all'attività professionale dell'**Assicurato**, fatta esclusione, a titolo esemplificativo, di: titoli al portatore, biglietti di lotterie e/o concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati.  
Per quanto riguarda i registri, floppy disk, nastri, ed altri supporti anche cartacei di immagazzinamento o archiviazione dati, la garanzia non opera quando la perdita, il danneggiamento o la distruzione sia conseguente a:
  - a) cattivo funzionamento o imperizia nell'uso di macchine operatrici e computer;
  - b) usura, gradualità deterioramenti, azione di parassiti o roditori;
  - c) allagamenti, incendi, influenza della temperatura o dell'umidità;
  - d) presenza di flussi magnetici o perdita di magnetismo;
  - e) "virus", "bombe logiche", atti di pirateria informatica e simili.

### **C) Attività di Lloyd's Correspondent (SEMPRE ATTIVA) e Lloyd's Coverholder (ATTIVA SOLO SE RICHIAMATA NELLA SCHEDA)**

La presente **Polizza** terrà indenne l'**Assicurato** per ogni richiesta di risarcimento, entro il massimale aggregato indicato nella Scheda, derivante da comportamenti negligenti, errori, od omissioni inerenti l'attività di Lloyd's Correspondent e/o Lloyd's Coverholder in funzione delle autorità e/o autonomia conferite o concesse all'**Assicurato** da alcuni Assicuratori Lloyd's. In caso di conferimento tramite *binding authority* l'**Assicurato** deve dichiarare il nome dei Lloyd's Syndicates nel Modulo Proposta/Questionario allegato, che forma parte integrante della presente **Polizza**.

In caso di nuova *binding authority* conferita durante il periodo di assicurazione, l'**Assicurato** dovrà preventivamente comunicare agli assicuratori il nome del Lloyd's Syndicates interessato; la Compagnia confermerà o meno la validità dell'assicurazione per tale caso.

Si precisa che:

- l'attività di Lloyd's Correspondent si intende sempre automaticamente inclusa nella copertura della presente **Polizza**;
- l'estensione all'attività di Lloyd's Coverholder si intende **operante solo se espressamente richiamata nella Scheda**.

#### **C 1) Attività di Appointed Coverholder (ATTIVA SOLO SE RICHIAMATA NELLA SCHEDA)**

La presente **Polizza** terrà indenne l'**Assicurato** per ogni richiesta di risarcimento ricevuta per la prima volta dopo il 01.01.2019, entro il massimale aggregato indicato nella **Scheda**, derivante da comportamenti negligenti, errori od omissioni inerenti l'attività di Appointed Coverholder in funzione delle autorità e/o autonomia conferite o concesse all'**Assicurato**. In caso di conferimento tramite Coverholder Appointment Agreement l'**Assicurato** deve dichiarare quanto a lui concesso nel **Modulo proposta/Questionario** allegato, che forma parte integrante della presente **Polizza**.

In caso di nuova authority conferita durante il periodo di assicurazione, l'**Assicurato** dovrà preventivamente fornire ogni dettaglio alla **Compagnia**, la quale si riserva il diritto di confermare o meno la validità dell'assicurazione per tale caso.

#### **C 2) Manufacturer, Co-Manufacturer de facto**

La presente Assicurazione si intende operante anche per le l'attività nelle quali l'**Assicurato** viene considerato, parzialmente o totalmente, "soggetto che realizza prodotti assicurativi" (Manufacturer o Co-Manufacturer de facto) purché ratificati dagli Assicuratori, come definiti dal Regolamento Delegato (UE) 2358/2017 della Commissione Europea del 21/09/2017.

#### **D) Emissione di documenti**

Responsabilità civile relativa a emissioni di polizze e relativi documenti inerenti all'**Attività Professionale** espletata dall'**Assicurato**, purché preventivamente autorizzata dalle compagnie di assicurazioni interessate o dai Lloyd's Syndicates interessati.

#### **E) Dolo di dipendenti e collaboratori**

Responsabilità civile dell'**Assicurato** per danni a **Terzi** conseguenti a negligenze, errori professionali ed infedeltà, condotta colposa e/o dolosa dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'**Assicurato** debba rispondere a norma di legge.

La presente garanzia non è operante per condotta dolosa/fraudolenta dei proprietari, soci e/o amministratori dell'**Assicurato**.

#### **F) Divulgazione di informazioni**

Responsabilità civile dell'**Assicurato** derivante dalla divulgazione di informazioni di terzi, compresi i clienti, unicamente nell'espletamento dell'**Attività professionale**.

#### **G) Ingiuria o diffamazione**

Responsabilità civile dell'**Assicurato** per ingiuria o diffamazione commesse dallo stesso o da taluna delle persone menzionate all'Art.1 "Oggetto dell'Assicurazione", durante l'esercizio dell'**Attività professionale** definita in **Polizza**.

#### **H) Raccolta di adesioni a fondi pensione aperti a contribuzione definita costituiti da imprese di assicurazione esercenti il ramo vita e forme pensionistiche complementari**

Danni eventualmente arrecati dall'**Assicurato** che siano derivanti da atti di negligenza, ignoranza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti e discipline nella raccolta di contribuzioni/premi a fondi pensione aperti a contribuzione definita, costituiti da Imprese di Assicurazione esercenti il ramo vita.

La presente estensione è **valida unicamente a condizione che l'Assicurato** sia in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle leggi e/o regolamenti vigenti che disciplinano tale attività ed operi nei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

#### **I) Conduzione dello Studio e R.C.O.**

Responsabilità civile dell'Assicurato per morte, lesioni personali e danni materiali a cose ed animali, cagionati a terzi, e derivanti dalla negligenza dell'Assicurato nella gestione e conduzione dei locali precisati nella scheda di polizza, presso i quali viene svolta l'attività professionale oggetto dell'assicurazione.

Sono comunque esclusi dalla copertura i danni derivanti da, o attribuibili a:

- a) lavori di manutenzione straordinaria
- b) attività non direttamente riconducibili all'attività professionale oggetto dell'assicurazione
- c) installazione e/o manutenzione di insegne
- d) qualsiasi dipendente dell'Assicurato (ivi inclusi i soci e amministratori dell'Assicurato)
- e) qualsiasi inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, indipendentemente dal fatto che tale inquinamento o contaminazione si manifesti continuamente, accidentalmente o improvvisamente.

La presente estensione di copertura è prestata nell'ambito del massimale di Polizza con applicazione di un sottolimito di indennizzo di EURO 1.000.000,00 per sinistro ed in aggregato annuo.

Tale sottolimito di risarcimento si intende compreso nel massimale di Polizza indicato nella scheda di copertura e non in aggiunta allo stesso.

#### **J) Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - R.C.O. (valida fino a 20 addetti)**

Fermi restando tutti i termini e le Condizioni Generali di Polizza, la presente Polizza si intende operante nei confronti dell'**Assicurato**, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni - morte e lesioni personali - da infortuni sul lavoro sofferti da "prestatori di lavoro" purché avvenuti e denunciati durante il periodo di assicurazione indicato nella Scheda.

L'assicurazione si intende valida anche :

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/6/1965 n.1124, per gli infortuni sofferti durante il Periodo di Polizza indicato nella Scheda, da prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/6/1965 n.1124, cagionati durante il Periodo di Polizza indicato nella Scheda, ai prestatori di lavoro di cui al punto precedente per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente e/o temporanea.
- c) tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della legge 12/6/1984 n.222.

La garanzia è prestata con un sottolimito di € 1.000.000,00 per ogni **Richiesta di Risarcimento** e per anno assicurativo e con una **Franchigia** fissa di € 2.500,00 per ogni **Richiesta di Risarcimento**. Nel caso in cui il Massimale indicato nella Scheda risultasse inferiore a tale sottolimito, la garanzia sarà prestata con il medesimo Massimale indicato nella Scheda previsto dalla Polizza.

L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'**Assicurato** sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dagli enti previdenziali ed assicurativi ai sensi di legge.

Da tale copertura restano escluse le Richieste di Risarcimento derivanti da e/o attribuibili a malattie professionali di qualunque natura.

#### **K) Attività Amministrative - Impresa assicuratrice**

Responsabilità civile dell'**Assicurato** per errori e/o omissioni legati alle attività relative alla finalizzazione della produzione e alla conseguente gestione del portafoglio acquisito, ivi inclusa la fase contabile, di inserimento manuale telematico in modalità remota (unicamente dagli uffici dell'**Assicurato**) nei sistemi operativi delle compagnie di assicurazione con le quali l'**Assicurato** ha regolare accordo di collaborazione e relativo accordo di utilizzo.

#### **L) Fondo di Garanzia**

L'assicurazione è operante anche per l'eventuale azione di regresso del fondo di garanzia nei confronti dell'**Assicurato**.

#### **Art. 29 - Garanzia a favore degli eredi**

In caso di morte dell'**Assicurato**, la **Compagnia** si obbliga a tenere indenni i suoi eredi per la Responsabilità civile professionale incorsa dall'**Assicurato** nei termini delle condizioni che precedono purché queste, se ed in quanto applicabili, vengano rispettate dagli eredi.

#### **Art. 30 - Franchigie e scoperti**

In caso di Richiesta di risarcimento risarcibile ai sensi della presente Polizza, l'**Assicurato** manterrà a proprio carico l'importo relativo alla Franchigia indicato nella Scheda. Fermo restando quanto sopra l'importo della Franchigia non potrà, in ogni caso, essere opposta ai terzi danneggiati, pertanto la Compagnia indennizzerà al terzo danneggiato l'intero importo del risarcimento, ivi incluso l'importo della Franchigia.

L'**Assicurato** si impegna a restituire l'importo corrispondente alla/alle Franchigia/e convenuta/e entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di rimborso da parte della **Compagnia**.

**Data e firma**

QBE Europe SA/NV



**Il Contraente**

---



**Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato- essendo stato a ciò debitamente autorizzato - dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole:**

Avvertenze: Forma dell'assicurazione Claims Made

Art. 2 - Esclusioni

Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art. 4 - Aggravamento o modificazione del rischio

Art. 5 - Variazione del copertura assicurativa - Comunicazioni

Art. 6 - Altre Assicurazioni

Art. 7 - Pagamento del Premio

Art. 8 - Durata della polizza

Art. 9 - Comunicazione di assenza di polizza a IVASS Art. 10 - Imposte

Art. 11 - Foro competente

Art. 13 - Sanzioni

Art. 14 - Massimale e reintegro

Art. 15 - Obblighi delle Parti in caso di sinistro

Art. 16 - Obblighi dell'Assicurato

Art. 17 - Diritto di Surrogazione

Art. 19 - Richieste di risarcimento false o fraudolente

Art. 20 - Validità della assicurazione - Garanzia retroattiva

Art. 21 - Validità della assicurazione - Maggior termine per la notifica delle Richieste di risarcimento triennale a seguito cessazione attività

Art. 22 - Validità della assicurazione - Garanzia postuma triennale a seguito cessazione efficacia della copertura

Art. 23 - Cessazione-sospensione automatica dell'assicurazione

Art. 24 - Clausola arbitrale

Art. 25 - Vincolo di solidarietà con altro Intermediario

Art. 26 - Ambito territoriale

Art. 29 - Garanzia a favore degli eredi

Art. 30 - Franchigie e scoperti

**Il Contraente**

**(timbro e firma)**



## INFORMATIVA PRIVACY AI CONTRAENTI

QBE Europe SA/NV (la "Società") la informa, in qualità di Titolare del trattamento - che può essere contattato all'indirizzo email: [dpo@uk.qbe.com](mailto:dpo@uk.qbe.com) o [reclami@it.qbe.com](mailto:reclami@it.qbe.com) - che i dati personali relativi all'assicurato/contraente/beneficiario (di seguito l'"Interessato") necessari per la prestazione dei servizi e/o l'esecuzione degli obblighi della polizza a cui la presente informativa è allegata (di seguito, la "Polizza"), saranno trattati in conformità con la presente informativa.

### 1. Chi è il titolare del trattamento?

La Società con sede secondaria in Milano, Via Melchiorre Gioia, 8 sito internet: <http://www.qbeitalia.com> è il Titolare del trattamento e può essere contattata al seguente indirizzo e-mail: [dpo@uk.qbe.com](mailto:dpo@uk.qbe.com) o [reclami@it.qbe.com](mailto:reclami@it.qbe.com).

Una lista completa dei Responsabili del trattamento nominati dalla Società può essere richiesta alla stessa con una comunicazione agli indirizzi sopra indicati.

### 2. Quali tipologie di Dati Personali vengono trattati dalla Società?

La Società tratta le seguenti tipologie di dati personali dell'Interessato (complessivamente i "Dati Personali"), acquisiti anche verbalmente direttamente presso l'Interessato o tramite terzi:

- a) dati identificativi quali, ad esempio, nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, telefono, mail, etc.;
- b) categorie particolari di dati, quali dati relativi alla salute.

### 3. Per quali finalità vengono trattati i Dati Personali?

La Società tratta i Dati Personali per le seguenti finalità:

- a) per la stipula ed esecuzione della Polizza (compresa la valutazione del rischio assicurativo effettuata dalla Società sulla base di determinate caratteristiche dell'Interessato); e per la prestazione dei servizi connessi all'attività assicurativa e riassicurativa oggetto della Polizza (di seguito, "Finalità Assicurative");
- b) per l'adempimento di obblighi previsti da leggi o regolamenti applicabili, nonché da disposizioni impartite dalle competenti autorità/organi di vigilanza e controllo (di seguito, "Finalità di Legge"); e
- c) per lo svolgimento di attività funzionali a cessioni di azienda e di ramo d'azienda, acquisizioni, fusioni, scissioni o altre trasformazioni e per l'esecuzione di tali operazioni (di seguito, "Finalità di Legittimo Interesse di Business").

### 4. Qual è la base giuridica del trattamento?

Il trattamento dei Dati Personali è obbligatorio per:

- a) l'esecuzione della Polizza in relazione alle Finalità Assicurative di cui al paragrafo 4, lettera a);
- b) l'adempimento agli obblighi di legge in relazione alle finalità di Legge di cui al paragrafo 4, lettera b), nei limiti previsti dalla legge;



- c) il legittimo interesse della Società e delle sue controparti alla conclusione degli accordi previsti alla paragrafo 4 lettera c) in relazione alle Finalità di Legittimo Interesse di Business.

Il rifiuto di fornire i Dati Personali per le finalità indicate al paragrafo 4, lettere a) e b) avrebbe il risultato di impedire alla Società di concludere la Polizza e, se già conclusa, di proseguirne l'esecuzione. Al contrario, è possibile opporsi per motivi legittimi al trattamento per le finalità di cui al paragrafo 4 lettera c), a meno che non sia individuato un motivo legittimo prevalente della Società.

Il trattamento dei dati sulla salute per le Finalità Assicurative non è obbligatorio ed è sottoposto al consenso dell'Interessato. Tuttavia, in caso di mancato consenso, la Società non potrà valutare il rischio assicurativo e/o dare esecuzione alla Polizza e, quindi, non sarà possibile addivenire alla stipula della stessa.

### **5. Con quali modalità vengono trattati i Dati Personali?**

I Dati Personali vengono trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico e con strumenti comunque automatizzati e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi.

### **6. A chi possono essere comunicati i Dati Personali?**

I Dati Personali possono essere comunicati dalla Società a:

- dipendenti e collaboratori della Società nell'ambito delle relative mansioni e in qualità di Incaricati del trattamento;
- soggetti terzi appartenenti alla cosiddetta "catena assicurativa" quali, ad esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, e mediatori di assicurazione; consulenti legali e periti; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, società volte alla fornitura di servizi connessi alla gestione del rapporto contrattuale in essere o da stipulare; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, il Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP e UCI ed ulteriori autorità competenti ai sensi della normativa applicabile, nell'ambito della ordinaria gestione della Polizza;
- soggetti terzi coinvolti nello specifico rapporto di assicurazione quali, ad esempio, contraente, assicurati, beneficiari, danneggiati, coobbligati, ecc.;
- professionisti, consulenti, istituti di credito e società di recupero dei crediti; e
- società terze fornitrici di servizi alla Società, quali ad esempio quelli informatici o di archiviazione.

I Suoi Dati Personali, in ogni caso, non saranno oggetto di diffusione.

### **7. I Dati Personali vengono trasferiti all'estero?**

I Dati Personali possono invece essere comunicati e trasferiti a soggetti terzi quali, ad esempio, Società del Gruppo, controllanti, controllate e collegate, residenti in Paesi anche non appartenenti all'Unione Europea (Filippine, Stati Uniti, India). L'elenco completo e aggiornato è reperibile al seguente indirizzo: <http://www.qbeitalia.com/>. Tale trasferimento avverrà in conformità con gli articoli 45 e 46 del Regolamento generale sul trattamento dei dati personali 679/2016/UE (il "Regolamento Privacy"). L'Interessato può ottenere in qualsiasi momento dalla Società il



riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali Dati Personali, o il luogo in cui sono stati resi disponibili.

#### **8. Per quanto tempo verranno conservati i Dati Personali?**

I Dati Personali raccolti per le finalità di cui alle lettere a) e c) del paragrafo 4 vengono trattati per un periodo pari alla durata della Polizza (ivi inclusi eventuali rinnovi) e per i 10 anni successivi al termine, risoluzione o recesso della

stessa, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile. Al contrario, i Dati Personali raccolti per le finalità di cui alla lettera b) del paragrafo 4 saranno conservati per il termine **previsto dalla legge**.

#### **9. Che diritti ha l'Interessato con riguardo ai suoi Dati Personali?**

L'Interessato, con riguardo ai suoi Dati Personali può - tramite l'invio di una comunicazione all'indirizzo di cui al paragrafo 2 - in ogni momento esercitare i propri diritti di: (i) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati Personali che lo riguardano ed averne comunicazione; (ii) conoscere l'origine dei Dati Personali, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediante strumenti elettronici; (iii) chiedere l'aggiornamento, la rettifica o - se ne ha interesse - l'integrazione dei Dati Personali; (iv) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; (v) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei Dati Personali, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

In aggiunta alle previsioni di cui al presente paragrafo, ai sensi del Regolamento Privacy, l'Interessato potrà avvalersi dei seguenti ulteriori diritti:

a) l'Interessato potrà, in qualsiasi momento nelle circostanze previste dal Regolamento Privacy (i) chiedere alla Società la limitazione del trattamento dei Dati Personali; (ii) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi Dati Personali, a meno che la Società non abbia dei motivi legittimi prevalenti; (iii) chiedere la cancellazione dei Dati Personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e (iv) ottenere la portabilità dei dati che lo riguardano; e

b) l'Interessato avrà il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ove ne sussistano i presupposti.

#### **10. Come contattare il titolare del trattamento?**

Qualora l'Interessato avesse dei dubbi o perplessità inerenti la presente informativa privacy o volesse esercitare i diritti previsti dalla presente informativa, può contattare la Società al seguente indirizzo mail: [dpo@uk.qbe.com](mailto:dpo@uk.qbe.com) o [reclami@it.qbe.com](mailto:reclami@it.qbe.com).

La Società ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (il "DPO") ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento Privacy, contattabile al seguente indirizzo email: [dpo@uk.qbe.com](mailto:dpo@uk.qbe.com), o al seguente indirizzo postale QBE European Operations, Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London.



### 11. Modifiche e aggiornamenti

La presente informativa è valida sin dalla data di efficacia. La Società potrebbe tuttavia con un previo preavviso apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza dell'inizio dell'efficacia del Regolamento Privacy e di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative.

Milano 01.01.2019

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. Rossi", written over a horizontal line.

QBE Europe SA/NV

Rappresentanza Generale per l'Italia

### Consenso al trattamento dei dati

Presa visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, dichiaro di essere consapevole che il trattamento dei dati personali anche relativi alla mia salute eventualmente forniti da parte di QBE Europe SA/NV in qualità di Titolare del trattamento è necessario per l'adempimento delle Finalità Assicurative di cui all'informativa sul trattamento dei dati personali e, pertanto, presto il consenso a tale trattamento.

Il Contraente



---

(firma)

**QUESTIONARIO PROPOSTA – RC PROFESSIONALE INTERMEDIARI SEZIONE B – R.U.I. ASSOCIATI ACB**

Attenzione: La presente proposta è relativa ad una polizza di responsabilità nella forma "Claims Made".

Si prega di voler indicare qualunque fatto o circostanza che possa assumere rilevanza ai fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori in quanto, così come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o incomplete e le reticenze in merito al rischio oggetto di assicurazione, potranno comportare l'annullamento del contratto di assicurazione o, comunque, la perdita parziale o totale dell'indennizzo, in caso di sinistro.

1) Generalità del Proponente

Nome e Cognome: ALESSANDRA SILVESTRI

Ragione Sociale: .....

Indirizzo complete di Cap. e Provincia: Piazza DANTE 7, 00185 ROMA (RM)

C.F. /P. IVA: 02328610593 Numero di iscrizione al R.U.I. – sez. B: B000050873

Data in cui la Ditta/Società è stata fondata: 21.10.2010

PEC: alessandra.silverni.rsa@pec.it Codice identificativo ACB: 190755

- 2) Status giuridico del Proponente: a)  Broker assicurativo persona fisica/giuridica  
b)  Broker assicurativo/riassicurativo persona fisica/giuridica

3) a) Negli ultimi 5 anni è mai cambiato il nome della Ditta/Società? SI  NO   
Se SI, per quali ragioni?

b) Vi sono state fusioni o acquisizioni negli ultimi 5 anni? SI  NO   
Se SI, quali?

4) Indicare nome e qualifica degli addetti all'attività di intermediazione iscritti al R.U.I nella sezione B del Proponente e relativo numero di iscrizione:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....

5) Il Proponente è Lloyd's Open Market Correspondent - OMC? SI  NO

6) Il Proponente è Appointed Coverholder? SI  NO

In caso di risposta affermativa, si prega di completare il questionario supplementare allegato alla presente Proposta

- 7) Durante l'ultimo esercizio finanziario qual è stato:
- a) il totale dei Premi incassati? Euro 250.000,00
- b) il totale delle Fatture + Commissioni lorde? Euro 26.000

N.B.: nel caso in cui la Ditta/Società sia di nuova costituzione è sufficiente una previsione per i successivi 12 mesi.

- 8) Indicate le percentuali di rischi trattati in relazione al totale dei premi incassati
- |                               |             |                        |            |
|-------------------------------|-------------|------------------------|------------|
| a) Non-Marine/rami elementari | <u>49</u> % | e) Pensioni e Vita     | <u>3</u> % |
| b) Marine                     | %           | f) Riassicurazione     | %          |
| c) RC Auto/ARD                | <u>48</u> % | g) Altri (specificare) | %          |
| d) Aviazione                  | %           |                        |            |

- 9) Relativamente alle precedenti coperture assicurative dell'Assicurato, si sono mai verificate le seguenti circostanze?
- |  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
| a) interruzione/recesso                | SI <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| b) cancellazione                       | SI <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| c) rifiuto di rinnovo                  | SI <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| d) imposizione di clausole particolari | SI <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> |

In caso di risposte affermative, si prega di fornire maggiori dettagli su foglio separato.

- 10) Sono mai state presentate richieste di risarcimento nei confronti:
- |  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
| a) dell'Assicurato (Persona fisica/Ditta/società)      | SI <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| b) dei soggetti ai quali si è eventualmente subentrati | SI <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| c) di Soci, Amministratori, presenti o passati         | SI <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> |

In caso di risposte affermative si prega di fornire maggiori dettagli su foglio separato

- 11) Il Proponente e tutti gli assicurandi sono a conoscenza di fatti e/o circostanze che possano dar luogo a una richiesta di risarcimento nei loro confronti?
- In caso di risposta affermativa si prega di fornire maggiori dettagli su foglio separato
- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| SI <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> |
|-----------------------------|--|

- 12) Massimale di copertura richiesto per sinistro e in aggregato annuo:

- |   |                                       |                                      |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> € 1.900.000 | <input type="checkbox"/> € 2.500.000  | <input type="checkbox"/> € 5.000.000 |
| <input type="checkbox"/> € 7.500.000            | <input type="checkbox"/> € 10.000.000 | <input type="checkbox"/> ALTRO _____ |

13) Richiedete – in caso di sinistro – il reintegro (per una volta all'anno) del massimale fino al limite minimo richiesto dalla legge?

SI

NO

N.B. La presente estensione richiede applicazione di un premio addizionale

14) Franchigia per ciascun sinistro?

€ 2.500

€ 5.000

€ 7.500

€ 10.000

€ 12.500

€ 15.000

€ 20.000

€ 25.800

€ 32.500

€ 50.000

Si dichiara che tutto quanto sopra indicato corrisponde alla realtà dei fatti e che non sono state omesse o sottaciute circostanze o fatti materiali tali da poter influire sul presente contratto. Si prende, altresì, atto che la presente Proposta costituisce parte integrante del contratto stesso.

Il proponente dichiara, inoltre, di essere associato ad ACB e di aver regolarmente saldato tutte le quote associative di propria spettanza.

DATA

21.12.2018

FIRMA

Alessandra Silenzi

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 32, COMMA SECONDO, REGOLAMENTO ISVAP 26 MAGGIO 2010, N. 35, e s.m.i. IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO IL FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:

- A) Nota Informativa, comprensiva del Glossario
- B) Condizioni di Assicurazione
- C) Modulo di Proposta

DATA

21.12.2018

FIRMA

Alessandra Silenzi

QUESTIONARIO SUPPLEMENTARE CRIME - Infedeltà  
**estensione di garanzia per atti infedeli verso l'Assicurato**  
(da compilare solo se interessati a tale estensione)

a) Sono mai accaduti atti criminosi da parte di un vostro Dipendente o un vostro iscritto in Sezione E a danno dell'Assicurato? (esempio: appropriazione criminosa, fraudolenta o indebita di denaro, titoli, proprietà o fondi)

In caso di risposta affermativa si prega di fornire dettagli nello spazio sottostante

---

---

---

---

---

---

b) Siete a conoscenza di fatti, situazioni o circostanze che potrebbero dar luogo a sinistri indennizzabili dalla presente estensione di garanzia

In caso di risposta affermativa si prega di fornire dettagli nello spazio sottostante

---

---

---

---

---

---

Somma assicurata richiesta per sinistro e per anno assicurativo

- Se il Massimale di polizza RC Professionale acquistato è inferiore a € 5.000.000
  - € 15.000 per sinistro / € 30.000 per periodo di assicurazione (franchigia € 2.500 per sinistro)
- Se il Massimale di polizza RC Professionale acquistato è di € 5.000.000
  - € 15.000 per sinistro / € 30.000 per periodo di assicurazione (franchigia € 2.500 per sinistro)
  - € 25.000 per sinistro / € 50.000 per periodo di assicurazione (franchigia € 3.500 per sinistro)
- Se il Massimale di polizza RC Professionale acquistato è di almeno € 7.500.000
  - € 15.000 per sinistro / € 30.000 per periodo di assicurazione (franchigia € 2.500 per sinistro)
  - € 25.000 per sinistro / € 50.000 per periodo di assicurazione (franchigia € 3.500 per sinistro)
  - € 30.000 per sinistro / € 60.000 per periodo di assicurazione (franchigia € 5.000 per sinistro)

DATA.....

FIRMA.....

QUESTIONARIO SUPPLEMENTARE – COVERHOLDERS

PROPONENTE / ASSICURATO: \_\_\_\_\_

Nome di chi detiene l'Authority	Tipologia di rischio	Tipo di Authority	Nome del Lloyd's Syndicate e/o Compagnia di assicurazione	Massimali per ciascun rischio	Vi sono tassi, termini e condizioni stabiliti dagli Assicuratori prima della accettazione (SI/NO)	Premi annuali	Commissioni annuali	Nomi dei responsabili, loro posizione nella Ditta proponente precedenti esperienze

DATA.....

FIRMA.....